Al Direttore Generale dell'A.S.L. CN1 c/o Strutt. Sempl. Servizio Ispettivo-Segreteria Organi e Uffici Collegiali Via C. Boggio 12 12100 CUNEO

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000 del permanere dell'assenza di "incompatibilità" e di altre cause ostative al proseguimento nella carica di componente del Collegio Sindacale dell'A.S.L. CN1 e sulla conoscenza dei documenti applicativi nell'Ente delle disposizioni della normativa "Anti Corruzione".

Per dimostrare il permanere del diritto alla carica di Componente del Collegio Sindacale dell'A.S.L. CN1, io sottoscritto Felice Marra, nato il 28 agosto 1968 a REGGIO CALABRIA, residente a LUCCA, titolare del Codice Fiscale MRRFLC68M28H224S, in qualità di Dirigente del Ministero delle Finanze, designato per l'incarico dal designato all'incarico in oggetto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con la Nota a Prot. 22856 del 22 novembre 2017,

conscio che, per disposizione del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali penali,

dichiaro, ai sensi dell'Articolo 47 del D.P.R. 445/2000,

- 1. il permanere delle situazioni di insussistenza, già dichiarate al momento della nomina
- A) in ordine alle situazioni personali, di cui all'art. 13, comma 14, secondo periodo della Legge Regionale 24.01.1995 n. 10, limitatamente all'A.S.L. CN1;
- B) in ordine alle situazioni professionali e giuridiche, ostative all'assunzione di incarichi presso la Pubblica Amministrazione, sulla base delle vigenti norme nazionali e regionali;
- 2. conscio che si tratta di documenti normativi, che <u>obbligano anche i Componenti degli Organi dell'A.S.L. CN1</u>, di aver preso visione dei contenuti e delle disposizioni
- del "Piano Triennale Anti corruzione 2020-2022" dell'A.S.L. CN1 (file.pdf Piano Anticorruzione), adottato con Delibera del Direttore Generale n. 60 del 30/01/2020, che ho consultato nel Sito Web dell'A.S.L. CN1, nella rubrica "Anticorruzione" (file.pdf Piano Anticorruzione);
- del "Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'A.S.L. CN1", che ho consultato nel Sito Web dell'A.S.L. CN1, nella rubrica "Anticorruzione" (file.pdf All A CODICE DI COMPORTAMENTO);
- 3. di impegnarmi a segnalare alla Direzione Generale dell'A.S.L. CN1 per i provvedimenti di competenza, non appena ne abbia conoscenza, l'insorgere a mio carico di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico di Componente dell'OIV dell'A.S.L. CN1, descritte nei Punti A) e b) della Voce 1 del presente documento.

Allego alla presente copia del mio documento di identità, C.I./ Patente di guida n.

A17786742	, rilasciata	da COMUNE DI LUCCA	il	21/1217012
-----------	--------------	--------------------	----	------------

Dò atto che la presente dichiarazione è esente da imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del n. 14 della tabella I del DPR 642/72.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cuneo, li 12 febbraio 2020

Il Dichiarante

Norme citate nel testo soprastante, come riportate nel testo vigente dalla Banca-dati "DeAgostini - Leggi d'Italia"

L.R. Piemonte 24-1-1995 n. 10

Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali. Pubblicata nel B.U. Piemonte 25 gennaio 1995, n. 4, Suppl. Spec.

Art.13 Nomina e funzionamento del Collegio dei Revisori.

- omissis -

- 4. I Revisori, ad eccezione di quelli designati dal Ministero del Tesoro a norma dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo, sono scelti tra i Revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (10). Non possono far parte del Collegio:
- a) parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del Direttore Generale;
- b) i dipendenti dell'Azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonché coloro che stanno comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'Azienda medesima;
- c) i fornitori dell'Azienda, i titolari, i soci, gli Amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio dell'Azienda;
- d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Azienda, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219, comma 2.

(10) D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, art. 1:

"Registro dei revisori contabili. - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili. 2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile".

L.R. Piemonte 23-3-1995 n.39

Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati. - Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 marzo 1995, Suppl. n. 12.

Art. 13

- 1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale relative ai componenti:
- a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
- b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:
- 1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo (12);
- 2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato si dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la

maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina (13);

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;

- 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.
- 2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.
- (12) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 luglio 2013, n. 13. Il testo originario era così formulato: «1) Consiglieri regionali;».
- (13) Il punto 2) è stato così modificato dall'art. I della L.R. 22 febbraio 1996, n. 9.

Art. 13-bis (14)

- 1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:
- a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
- b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.
- (14) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 3 luglio 2013, n. 13.